Deliberazione n. 199/2025/PRSP/Pozzoleone (VI)

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 23 ottobre 2025

composta dai magistrati:

Francesco UCCELLO	Presidente
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario - relatore
Paola CECCONI	Primo Referendario
Chiara BASSOLINO	Primo Referendario
Emanuele MIO	Referendario

VISTI gli articoli 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, adottato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'articolo 148-*bis*, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000, come introdotto dalla lettera e), del comma 1, dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito

dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTE le linee guida per la redazione delle relazioni inerenti al bilancio di previsione 2023/2025, approvate dalla Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 7/SEZAUT/2023/INPR;

VISTE le linee guida per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto dell'esercizio 2023, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8/SEZAUT/2024/INPR;

VISTE l'ordinanza presidenziale n. 5/2025, con la quale sono stati attribuiti gli incarichi correlati al programma di lavoro per l'anno 2025, approvato con deliberazione n. 18/2025/INPR;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 29/2025 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Primo Referendario Giovanni Dalla Pria;

FATTO

1. La Sezione ha esaminato la documentazione relativa al bilancio di previsione 2023/2025 e al rendiconto dell'esercizio 2023 del Comune di Pozzoleone (VI), dalla quale emerge la seguente situazione economico-finanziaria:

EQUILIBRI DI BILANCIO

	Rendiconto 2023
Risultato di competenza di parte Corrente[1] (O1)	10.508,91
Equilibrio di bilancio di parte corrente (O2)	-10.465,11
Equilibrio complessivo di parte corrente (O3)	-10.465,11
Risultato di competenza di parte Capitale (Z1)	10.619,05
Equilibrio di bilancio in c/capitale (z/2)	10.619,05
Equilibrio complessivo in c/capitale (Z3)	10.619,05
Risultato di competenza (W/1)	**21.127,96**
Equilibrio di bilancio (w/2)	**153,94**
Equilibrio complessivo (w/3)	**153,94**

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2023
Fondo cassa al 31.12.2023	0,00
Residui attivi	1.776.890,89
Residui passivi	1.282.659,85
FPV per spese correnti	77.530,33
FPV per spese in conto capitale	324.401,30
FPV per attività finanziarie	0,00
Risultato di amministrazione	**92.299,41**
Totale accantonamenti	91.329,84
Di cui: FCDE	*79.104,00*
Totale parte vincolata	0,00
Totale parte destinata agli investimenti	0,00
Totale parte libera	**969,57**

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

	Rendiconto 2023 Accertamenti (a)	Rendiconto 2023 Riscossioni (b)	% (b/a)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	386.466,74	172.920,54	44,74
Tit. 3 residui (iniziali + riaccertati)	260.507,61	135.521,53	52,02
Tit. 1 competenza	1.073.212,98	819.039,58	76,32
Tit. 3 competenza	412.815,84	254.528,33	61,66

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2023
Fondo cassa finale	0,00
Cassa vincolata	15.000,00
Tempestività dei pagamenti	-3,95

INDEBITAMENTO

	Rendiconto 2023
Debito complessivo contratto al 31/12/2022	1.594.726,88
Rimborsi mutui effettuati nel 2023 (comprese le estinzioni anticipate)	185.551,54
Debito complessivo contratto nell'esercizio 2023	145.567,39
Altre variazioni (parere revisore non nel questionario)	-675,89
Debito complessivo di fine anno	1.554.066,84

2. Il controllo in merito alla situazione finanziaria risultante dal bilancio di previsione 2023/2025 e dal rendiconto relativo all'esercizio 2023 ha richiesto specifico approfondimento istruttorio, con nota prot. n. 6618 del 17 settembre 2025, cui l'Ente ha dato riscontro con nota prot. Cdc n. 7864 del 6 ottobre 2025.

3. Con riferimento ai precedenti esercizi, il Comune di Pozzoleone è stato destinatario, per l'esercizio 2022, della deliberazione n. 317/2024/PRSP, che aveva rilevato:

- la mancata valorizzazione del fondo pluriennale vincolato di spesa nel bilancio di previsione 2022/2024;
- la tardiva approvazione del rendiconto;
- il risultato negativo dell'equilibrio di parte corrente;
- la ridotta riscossione dei residui attivi afferenti i titoli I e III;
- la ridotta attività di contrasto all'evasione tributaria;
- il ricorso ad anticipazioni di tesoreria non restituite ed il consequenziale superamento del parametro di deficitarietà strutturale P3, indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente).

DIRITTO

L'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Pozzoleone ha trasmesso, ai sensi dell'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le relazioni sul bilancio di previsione degli esercizi 2023/2025 e sul rendiconto dell'esercizio 2023, redatte sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Sezione

delle autonomie, rispettivamente, con deliberazioni n. 7/SEZAUT/2023/INPR e n. 8/SEZAUT/2024/INPR.

Dall'esame delle relazioni trasmesse e dagli esiti dell'interlocuzione istruttoria con l'Ente, sono emersi elementi di irregolarità gravi, accompagnati da sintomi di criticità e difficoltà gestionali tali da rendere necessaria l'adozione di una pronuncia con raccomandazioni e disposizioni specifiche volte a sollecitare l'Ente all'attivazione di interventi idonei a ricondurre le criticità emerse entro i parametri della sana e corretta gestione finanziaria; ciò al fine di salvaguardare il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica.

In particolare, l'Ente ha evidenziato fattori di squilibrio economico-finanziario, (quali, squilibrio di parte corrente, cassa finale pari a zero, esiguità dell'avanzo libero, permanenza di residui attivi vetusti, ricorso ad anticipazioni di tesoreria inestinte con superamento del parametro di deficitarietà strutturale P3), che costituiscono il presupposto per una specifica segnalazione in chiave collaborativa, come previsto dall'art. 7, co. 7, della legge n. 131 del 2003.

Analoghi profili di criticità della gestione potrebbero determinare anche l'attivazione delle verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile previste dall'art. 148, commi 2 e 3, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel), cui potrebbe far seguito, ove non rimossi tempestivamente, l'adozione di una specifica pronuncia di accertamento ai sensi dell'art. 148-*bis*, co. 3, del Tuel, con possibili esiti preclusivi dell'attuazione dei programmi di spesa.

Tanto si rappresenta, affinché l'Ente, destinatario della presente pronuncia di segnalazione di anomalie contabili e gestionali, possa adottare le necessarie misure correttive di sua esclusiva competenza e ripristinare, tempestivamente, gli equilibri economico-finanziari e le condizioni di sana e corretta gestione che devono caratterizzare l'amministrazione di ogni ente pubblico locale.

Si precisa, altresì, che l'esame della Corte è da intendersi limitato ai profili di criticità ed irregolarità di seguito segnalati, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri aspetti non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Mancata valorizzazione del fondo pluriennale vincolato nel bilancio di previsione 2023/2025

Anche nel bilancio di previsione 2023/2025 il fondo pluriennale vincolato è stato valorizzato, sia in parte corrente sia in parte capitale, unicamente in entrata, mentre non è stato valorizzato in spesa.

La Sezione rinnova, in proposito, il richiamo all'art. 165, commi 7, lett. *a*), e 8, lett. *b*), d.lgs. n. 267/2000, data la funzione essenziale del fondo pluriennale vincolato nell'ambito della contabilità potenziata, anche secondo il precedente della

Sezione (Corte dei conti, Sez. contr. Veneto, deliberazione n. 210/2021/PRSE) e, più in generale, della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 247/2017), ai cui contenuti interamente si rimanda.

Tardiva approvazione del rendiconto 2023

Il rendiconto 2023 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 27 maggio 2024, in ritardo rispetto al termine di legge del 30 aprile. La trasmissione dei dati di rendiconto alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) è stata effettuata in data 29 maggio 2024 (nei termini).

All'esito di richiesta istruttoria, l'Amministrazione replicava nei termini seguenti: "*Il ritardo nell'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023, approvato con delibera consiliare n. 14 del 27/05/2024, è da imputare alla grave sottodotazione di personale in cui versa l'ente. Al 31/12/2023 il rapporto personale/popolazione risultava essere pari a 1/323 (8,5 dipendenti / 2749 abitanti), largamente inferiore a quello previsto dal D.M. 18/11/2020 che, per i Comuni ricompresi nella fascia demografica da 2000 a 2999 abitanti, prevede un rapporto medio dipendenti-popolazione di 1/151. Si attesta che nel periodo di inadempimento (1° maggio 2024 - 27 maggio 2024) l'Ente non ha provveduto ad assunzioni, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, ai sensi dell'articolo 9, comma 1- quinquies e octies, del D.L. n. 113/2016, convertito con modificazioni nella Legge n. 160/2016*".

La Sezione, nel rilevare che la tardiva approvazione del rendiconto ha riguardato anche l'esercizio 2022, richiama, in proposito, nuovamente il proprio precedente (deliberazione n. 119/2021/PRSP), con cui ha stabilito:

"*1) che l'osservanza del termine prescritto per l'approvazione del rendiconto riveste estrema importanza nell'ambito della gestione amministrativa e contabile dell'ente locale, atteso che il rendiconto costituisce veicolo di informazioni comparative e strumento di verifica dei valori della previsione e programmazione definitiva alla luce dei risultati concreti conseguiti, suscettibile di evidenziare gli eventuali scostamenti e di renderne intellegibili le ragioni;*

2) che la rendicontazione, simmetricamente alla tempestiva programmazione per un corretto sviluppo delle politiche di bilancio, rappresenta al contempo la certificazione dei risultati dell'esercizio trascorso ma anche il presupposto per gli eventuali interventi di variazione delle previsioni del bilancio in corso di gestione. Il ritardo in questo adempimento deve essere considerato un " vulnus" dell'ordinato svolgersi del ciclo di bilancio la cui importanza si misura, indirettamente, anche nelle conseguenze previste dall'art. 243, comma 6, TUEL che assoggetta gli enti ritardatari, in via provvisoria ossia fino all'intervenuto adempimento, ai controlli centrali previsti per gli enti strutturalmente deficitari, in materia di copertura di alcuni servizi;

3) che, a parte, gli interventi surrogatori nei casi di inadempienze di particolare gravità (art. 141 TUEL), con l'art. 9, comma 1-quinquies, d.l. n. 113/2016, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 sono state introdotte ulteriori le misure

sanzionatorie in caso di mancato rispetto dei termini per l'approvazione di determinati documenti contabili (quali il bilancio di previsione e il rendiconto);

4) che al bilancio di previsione deve essere allegato il rendiconto deliberato e che, attesa la natura di atto prodromico del rendiconto del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio, l'assenza di detto documento potrebbe condurre all'emersione di rilievi di illegittimità inerenti all'attendibilità e alla veridicità del successivo bilancio di previsione".

Pertanto, la Sezione, nel rimarcare all'attenzione dell'Ente le limitazioni e le sanzioni conseguenti al mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, raccomanda l'adozione di misure idonee a garantire il rispetto dei termini di legge per l'approvazione dei principali documenti del ciclo di bilancio e, in particolare, del rendiconto di gestione.

Negatività dell'equilibrio complessivo di parte corrente

Il bilancio di previsione 2023/2025 rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza. Gli equilibri di parte corrente e finale, risultanti dagli schemi di bilancio trasmessi dall'Ente alla BDAP, rispettano le disposizioni di cui all'art. 162 Tuel. Come rilevato per gli esercizi precedenti, l'equilibrio di parte corrente è conseguito con l'utilizzo di una quota di entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (entrate da titoli abitativi edilizi).

In sede di rendiconto, l'Ente ha conseguito un risultato di competenza non negativo, come prescritto dall'art. 1, co. 821, della legge n. 145/2018, ed ha altresì verificato il conseguimento dell'equilibrio complessivo, ai sensi e per gli effetti delle indicazioni rese dal decreto 1° agosto 2019.

Tuttavia, come nei precedenti esercizi, l'equilibrio di bilancio di parte corrente, al pari dell'equilibrio complessivo di parte corrente, evidenzia valori negativi a seguito di accantonamenti di risorse.

Al riguardo, è opportuno muovere dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui la copertura delle spese e l'equilibrio di bilancio sono due facce della stessa medaglia, dal momento che l'equilibrio presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse (Corte cost., sentenza n. 184 del 2016). In tale prospettiva, secondo la Corte dei conti (Sez. reg. di controllo per l'Abruzzo, deliberazione n. 113/2021/PRSE del 9 aprile 2021) l'art. 162, d.lgs. n. 267/2000, declinando i "Principi del bilancio", stabilisce che la gestione corrente, come definita ai commi 5 e 6, in contabilità debba essere redatta "*nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità*", debba risultare in equilibrio e non possa avere altra forma di finanziamento, se non le entrate correnti, salvo le eccezioni di legge e, a decorrere dal 2015, quelle indicate nel "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" (allegato

n. 4/2, d.lgs. n. 118/2011). Occorre, poi, richiamare il comma 6 dell'art. 162, d.lgs. n. 267/2000, quanto il d.lgs. n. 118/2011, ove il "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" (allegato n. 4/1) dedica il paragrafo 9.10 agli equilibri di bilancio imposti dal citato art. 162, chiarendo che il bilancio di previsione (oltre ad essere deliberato in pareggio finanziario di competenza tra tutte le entrate e le spese – comprensive dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato – nonché a garantire un fondo di cassa finale non negativo) deve prevedere l'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria tra le spese correnti – incrementate dalle spese per trasferimenti in conto capitale e dalle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti (con l'esclusione dei rimborsi anticipati) – e le entrate correnti, costituite dai primi tre titoli dell'entrata, incrementate dai contributi destinati al rimborso dei prestiti, dal fondo pluriennale vincolato di parte corrente e dall'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente. Alla composizione dell'equilibrio di parte corrente concorrono, inoltre, le voci che, per speciale disposizione di legge o dei principi contabili, in tutto o in parte, sono destinate ad investimenti o a spese correnti, pur se derivanti da iscrizioni in bilancio non coerenti con la concreta destinazione della spesa, definendo così il concetto di "gestione di parte corrente allargata". Il "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", precedentemente richiamato, al paragrafo 9.10, precisa, altresì, che il bilancio di previsione deve prevedere l'equilibrio in conto capitale in termini di competenza finanziaria, tra le spese di investimento e tutte le risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale, dall'accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato di parte capitale, dall'utilizzo dell'avanzo di competenza in conto capitale e da quelle risorse di parte corrente che la legge o i principi contabili destinano agli investimenti.

Azzeramento del fondo di cassa ed esiguità dell'avanzo libero

All'esito di richiesta istruttoria circa l'azzeramento del fondo di cassa finale ed il ridotto margine di avanzo disponibile, l'Amministrazione replicava nei termini seguenti: "*Con riferimento all'esiguità della parte disponibile del risultato di amministrazione si riporta quanto segue. Si premette che per quanto riguarda il Comune di Pozzoleone trattasi di un piccolo comune di campagna con popolazione al 31/12/2023 di 2749 abitanti, con un territorio a particolare vocazione agricola ed una presenza di zone industriali piuttosto limitata. Ne consegue che anche le entrate dell'ente, sia di parte corrente (imposte) che in conto capitale (contributo di costruzione), non lasciano particolari margini di manovra. L'Amministrazione è impegnata nell'utilizzare al massimo le risorse disponibili per l'erogazione dei servizi ai cittadini e la realizzazione di manutenzioni e lavori pubblici a favore della comunità. Per il perseguimento di un maggiore equilibrio di bilancio si assicura una particolare attenzione agli interventi di contenimento delle spese. Per quanto riguarda le entrate si segnala l'intervento di cui alla*

delibera di Consiglio comunale n. 31 del 30/12/2024, con la quale è stato previsto un adeguamento dell'aliquota IMU sui fabbricati appartenenti al gruppo catastale D.

Occorre rilevare in proposito che l'analisi dei fondi di cassa si rivela, per più aspetti, elemento essenziale nell'ambito del controllo finanziario di che trattasi (Corte conti, Sez. controllo Calabria, deliberazione n. 98/2020/PRSP del 12 maggio 2020). Come evidenziato dalla Corte costituzionale, i saldi attivi di cassa non sono di per sé sintomatici di sana e virtuosa amministrazione, in quanto legati ad una serie di variabili negative, tra le quali spicca la possibile esistenza di debiti sommersi in grado di dissimulare la reale situazione economico-finanziaria (sentenza n. 101 del 2018). È altrettanto vero, però, che una situazione di deficit di cassa è uno dei principali indicatori di squilibrio finanziario, di cui devono essere analizzate le cause e al quale devono essere trovati gli opportuni rimedi, così da ripristinare regolari flussi che consentano all'ente di far fronte agli obblighi di pagamento con tempestività e nel rispetto della normativa europea. L'equilibrio di cassa è, del resto, riconosciuto come condizione necessaria alla salute finanziaria degli enti locali dall'art. 162, comma 6, d.lgs. n. 267/2000, secondo cui: "*Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo*". Inoltre, l'art. 183, comma 8, Tuel, pur senza prevedere un "bilancio di cassa", impone che, al momento dell'assunzione di un impegno di spesa, sia accertata la compatibilità dei conseguenti pagamenti con gli stanziamenti di bilancio, a pena di responsabilità amministrativo-contabile e disciplinare.

Per i motivi sopra esposti, le linee guida dettate dalla Sezione delle autonomie sui rendiconti finanziari, a partire dal 2016, attribuiscono estrema importanza alla verifica degli equilibri di cassa, all'analisi della composizione quali-quantitativa della cassa degli enti locali, all'utilizzo delle anticipazioni di liquidità e delle entrate vincolate; questi dati sono di regola studiati osservandone il *trend* evolutivo in un orizzonte triennale (cfr. deliberazioni n. 6/2017/INPR, 16/2018/INPR e 9/2020/INPR).

La cassa riflette le risorse che l'Ente può immediatamente spendere per dare corso ai pagamenti dovuti; è composta da fondi liberi e fondi vincolati, questi ultimi alimentati da entrate che hanno un vincolo specifico correlativo ad una determinata spesa, stabilito per legge, per trasferimenti o per prestiti (indebitamento). La vera disponibilità di cassa – quella che esprime il *surplus* di risorse utilizzabili dall'Ente per la propria spesa – è data dai fondi liberi; infatti, i fondi vincolati possono essere utilizzati, in termini di cassa, per affrontare spese correnti per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222, d.lgs. n. 267/2000. I fondi vincolati così utilizzati, poiché sopperiscono ad una temporanea difficoltà nei pagamenti venendo impiegati per finalità di pagamento non corrispondenti al vincolo che sugli stessi grava,

devono essere tempestivamente ricostituiti con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione (art. 195, comma 3, d.lgs. n. 267/2000).

Peraltro, la capienza del fondo di cassa contribuisce alla determinazione in termini di non negatività del risultato di amministrazione (art. 186, comma 1, d.lgs. n. 267/2000) e l'eventuale corrispondente azzeramento onera l'amministrazione ad una puntuale ricognizione dei residui (Corte dei conti, Sez. controllo Abruzzo, deliberazione n. 294/2021/PRSP).

Pertanto, poiché il risultato di amministrazione del Comune di Pozzoleone è determinato esclusivamente dal saldo della gestione dei residui, essendo il fondo cassa dell'Ente pari a zero, è fondamentale operare una rigorosa ed attenta verifica delle voci classificate nei residui, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali la riscossione/pagamento possa essere previsto con un ragionevole grado di certezza.

Gli enti locali possono sopperire ad una temporanea crisi di liquidità anche mediante il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, sempre nei limiti di cui all'art. 222, d.lgs. n. 267/2000. Il ricorso all'utilizzo di tali entrate vincola, tuttavia, una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria: infatti, il limite fissato dall'art. 222, Tuel è complessivo e, pertanto, se l'ente sta utilizzando anticipazione di tesoreria nei limiti massimi previsti dall'articolo 222, d.lgs. n. 267/2000, non potrà contemporaneamente utilizzare entrate a destinazione vincolata per finanziare la spesa corrente e viceversa. Come già detto, tanto il ricorso a fondi vincolati per sostenere spese correnti, quanto l'utilizzo di anticipazioni di tesoreria deve essere limitato ad esigenze di liquidità temporanee, tese a porre rimedio ad eccessi diacronici tra i flussi di entrata e quelli di spesa (Corte cost., sentenza n. 188/2014). L'utilizzo continuativo di tali istituti, oltre a essere sintomo di una crisi di liquidità strutturale che può celare gravi problemi di equilibrio finanziario, finisce per costituire una forma di indebitamento di fatto, come tale contraria all'art. 119, ultimo comma, Cost.

Conseguentemente, la Sezione accerta l'azzeramento del fondo di cassa invitando l'Amministrazione comunale all'osservanza dei predetti principi.

Parimenti, in ordine all'esiguità dell'avanzo libero (euro 969,57), la Sezione richiama il proprio precedente (deliberazione n. 112/2021/PRSE), per cui l'esiguità/incapienza della parte disponibile del risultato di amministrazione profila il potenziale rischio, in proiezione, di disavanzo di amministrazione (in base al generale principio *culpa lata, dolo proxima)*. Infatti, la capienza della componente libera del risultato di amministrazione di cui all'art. 187, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 è indice di sana gestione finanziaria, in conformità al principio costituzionale di cui all'art. 97, comma 1, Cost.

Permanenza di residui attivi vetusti

I dati relativi alla capacità di riscossione dell'esercizio 2023 evidenziano una riscossione non particolarmente elevata per i residui attivi dei titoli I e III.

Come osservato per il 2022, anche nel corso del 2023 si registra un incremento dei residui finali sia attivi (passati da euro 1.109.979,65 a euro 1.776.890,89) sia passivi (passati da euro 630.477,83 a euro 1.282.659,85). Il grado di smaltimento dei residui nel 2023 mostra una percentuale di realizzo dei residui attivi complessivi pari a c.a. il 50%; quella dei residui attivi di parte corrente si attesta sul 49%; quella dei residui attivi di parte capitale è pari a ca. il 64%. Lo smaltimento dei residui passivi presenta valori più elevati: il pagamento di quelli complessivi risulta pari a circa l'89%; quello dei residui passivi di parte corrente è pari a circa l'83%; quello dei residui passivi di parte capitale è pari all'81%.

Dalla relazione del Revisore unico si osserva la permanenza di residui attivi vetusti di parte corrente (titoli I e III) per un totale di euro 80.367,36.

All'esito di richiesta istruttoria, l'Amministrazione replicava nei termini seguenti: "*Con riferimento alla riscossione dei residui* [*rectius* attivi] *esercizio 2023 si relaziona come segue:*

TITOLO 1°	
Tipologia/categoria delle entrate in questione	*Tributi* *Imposte, tasse e proventi assimilati* *principalmente* *- addizionale comunale all'Irpef* *- IMU ordinaria* *- IMU e TASI da recupero evasione tributaria*
Motivazioni difficoltà riscossione	*In merito a addizionale comunale all'Irpef e IMU ordinaria trattasi di importi incassati (completamente) dopo il 31/12/2023* *Per quanto riguarda IMU e TASI da recupero evasione tributaria trattasi di importi accertati a seguito di notifiche ai contribuenti di avvisi di accertamento, non pagati al 31/12/2013*
Attività posta in essere	*Per quanto riguarda IMU e TASI da recupero evasione tributaria si è provveduto all'emissione dei ruoli coattivi per il recupero dell'imposta ed alla eventuale cancellazione degli importi non più esigibili.*

TITOLO III°	
Tipologia/categoria delle entrate in questione	*Entrate extratributarie* *Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi* *principalmente* *- servizi scolastici* *- servizi sociali* *- servizi cimiteriali* *Entrate extratributarie* *Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi* *principalmente* *- corrispettivi utili gas metano* *- affitti* *- entrate da impianti telefonia mobile*
Motivazioni difficoltà riscossione	*Non si segnalano particolari situazioni di criticità, in parte trattasi di importi pervenuti nel 2024*
Attività posta in essere	*Per quanto riguarda le entrate da servizi si è provveduto a sollecitare gli utenti con posizione non regolare (in caso di ulteriore ritardo si attiverà la riscossione coattiva) ed alla eventuale cancellazione degli importi non più esigibili.*

La Sezione richiama, ad ogni buon conto, il principio giurisprudenziale per cui "*la permanenza in bilancio e la relativa contabilizzazione di un numero rilevante di*

residui attivi debba trovare adeguata dimostrazione, poiché diversamente il mero riferimento ad un'aggregazione apodittica e sintetica è suscettivo di alterare le risultanze finali dei conti consuntivi, e di riflesso il conto consolidato di tutte le pubbliche amministrazioni, con conseguente pregiudizio della tenuta dei saldi di bilancio nonché delle corrette finalità di coordinamento della finanza pubblica" (Corte cost., sentenza n. 138/2013).

Con riferimento specifico alla vetustà dei residui, la giurisprudenza contabile (Corte dei conti, Sez. controllo Marche, deliberazione n. 144/2023/PAR) stabilisce che sia non solo facoltà ma (addirittura) dovere dell'ente valutare, in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, l'opportunità di mantenere o cancellare dal conto del bilancio residui attivi di dubbia o difficile esigibilità di anzianità ultra-triennale (debitamente svalutati mediante congruo accantonamento al FCDE), anche qualora non si siano ancora formalmente concluse o esaurite le già avviate procedure giudiziali o stragiudiziali di esecuzione coattiva o non sia stata ancora comunicata dall'agente della riscossione la formale dichiarazione di inesigibilità del credito. Oltreché conforme al principio generale della prudenza (§ 9 dell'All. 1 al d.lgs. n. 118/2011, nella parte in cui impone che "*nei documenti contabili di rendicontazione* (…) *le componenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate"*), tale soluzione appare inequivocabilmente suffragata anche da altre disposizioni rinvenibili nel quadro normativo di riferimento. La prima disposizione di riferimento è quella contenuta nell'art. 228, co. 3, Tuel, ai sensi del quale "*prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio"* (l'elenco dei residui provenienti dagli esercizi pregressi e quello dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione è allegato al rendiconto: art. 11, co. 4, lett. m) ed n), d.lgs. n. 118/2011). Tale operazione deve avvenire secondo le modalità indicate dall'art. 3, co. 4, d.lgs. n. 118/2011, il quale consente (ma non impone) di conservare tra i residui attivi soltanto le entrate accertate concretamente "esigibili" ma non ancora incassate, nel senso che l'esigibilità dell'entrata va verificata non (solo) quale astratta fondatezza giuridica della pretesa creditoria, bensì (anche) quale concreta sussistenza di effettive e reali possibilità materiali di ottenerne l'effettivo incasso dal debitore, alla luce delle sue concrete condizioni di solvibilità, che devono essere illustrate e motivate nella relazione al rendiconto (*ex plurimis*, Corte conti, Sez. contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 39/2023/PRSP). Va però precisato che il principio di prudenza deve, comunque, essere bilanciato e contemperato con quello di "veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità" delle rappresentazioni contabili (§ 5 dell'All. 1 cit.), che impone la ragionevole iscrizione in bilancio di "tutte" le componenti di entrata (principio di universalità: § 3 dell'All. 1 cit.): lo stesso § 9 dell'All. 1 cit. invita ad evitare

"eccessi" di prudenza, in quanto "*pregiudizievoli al rispetto della rappresentazione veritiera e corretta delle scelte programmatiche e degli andamenti effettivi della gestione*"; il principio di prudenza "*non deve condurre all'arbitraria e immotivata riduzione*" delle voci di entrata, bensì "*esprimere qualità di giudizi a cui deve informarsi un procedimento valutativo e di formazione dei documenti del sistema di bilancio che risulti veritiero e corretto*", soprattutto nella "*ponderazione dei rischi e delle incertezze connessi agli andamenti operativi degli enti e nella logica di assicurare ragionevoli stanziamenti per la continuità dell' amministrazione*". In particolare, costituirebbe eccesso di prudenza l'automatico ed immediato stralcio dal conto del bilancio di posizioni creditorie per il solo fatto che siano decorsi tre anni dalla loro scadenza o, comunque, siano considerate di dubbia o difficile realizzazione: ciò darebbe luogo ad una rappresentazione non veritiera delle reali condizioni finanziarie dell'ente e della sua effettiva capacità di riscossione. Una "sana gestione finanziaria" deve essere infatti "*improntata ad un'armonica applicazione dei diversi principi generali ed applicati, senza che l'uno possa prevaricare sull'altro*" (Corte conti, Sez. contr. Piemonte, deliberazione n. 86/2020/PRSE). Costituisce espressione di questa necessità di equilibrato bilanciamento tra le esigenze di prudenza e quelle di veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità delle scritture contabili, la norma contenuta nel § 9.1 dell'All. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, nella parte in cui, oltre a richiamare espressamente il principio generale della prudenza, precisa che le operazioni di riaccertamento annuale dei residui sono finalizzate ad individuare formalmente non solo i crediti "insussistenti" o "assolutamente inesigibili", che vanno "*definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio*", ma anche quelli di "dubbia e difficile esazione", per i quali si procede a congruo accantonamento al FCDE (secondo le modalità riportate nel § 3.3 e nell'esempio n. 5 dell'All. 4/2 cit.). Il medesimo principio contabile applicato precisa ulteriormente che "*trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio*", riducendo proporzionalmente l'importo accantonato nel FCDE. Ai fini della contabilità economico-patrimoniale, una volta "stralciati dal conto del bilancio", i "crediti inesigibili" permangono nello "stato patrimoniale", "*sino al compimento dei termini di prescrizione*" (art. 230, co. 5, Tuel) o al definitivo esaurimento delle "*azioni di recupero mediante procedure coattive*", previo adeguamento del "fondo svalutazione crediti"; soltanto laddove ne venga formalmente riconosciuta la "assoluta inesigibilità o insussistenza", essi verranno, in tutto o in parte, definitivamente eliminati anche dallo stato patrimoniale, dandone adeguata motivazione "*attraverso l'analitica descrizione delle procedure seguite*" per ottenerne la riscossione o indicando "*le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione, rimanendo fermo l'obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad adottare le soluzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie*" (§ 9.1. cit.). Al riguardo, la giurisprudenza contabile (*ex plurimis*, Corte conti, Sez. contr. Lombardia,

deliberazione n. 60/2021/PRSE) ha chiarito che, sebbene il § 9.1 dell'All. 4/2 cit. "*non imponga automaticamente la cancellazione dei residui attivi trascorsi tre anni dalla scadenza del credito non riscosso*", tuttavia, "*il mantenimento di quelli più risalenti, anche oltre il termine ordinario di prescrizione, costituisce un'evenienza eccezionale, che deve essere oggetto di adeguata ponderazione da parte dell'ente*". Nel compiere tale valutazione, l'ente "*non può limitarsi a verificare che continui a sussistere il titolo giuridico del credito, l'esistenza del debitore e la quantificazione del credito, ma deve anche verificare l'effettiva riscuotibilità dello stesso e le ragioni per le quali non è stato riscosso in precedenza*". Sicché, laddove riscontri che, di fatto, il credito non ha più alcuna probabilità di essere riscosso (quantomeno "*entro termini ragionevoli*") o, comunque, tali possibilità appaiano particolarmente remote o inverosimili, tale credito "*deve essere stralciato dal conto dei residui e inserito nel conto del patrimonio in un'apposita voce dell'attivo patrimoniale fino al compimento del termine prescrizionale (art. 230 TUEL), al termine del quale deve essere eliminato anche da tale conto, con contestuale riduzione del patrimonio*" (Corte conti, Sez. contr. Lombardia, deliberazione n. 11/2015/PRSE). Siccome l'accertamento delle entrate individua le risorse attraverso cui viene data copertura finanziaria alla spesa, affinché tale copertura sia "effettiva" e non meramente contabile, occorre che tali entrate (e quindi il loro mantenimento nel conto del bilancio) siano supportate da un adeguato grado di esigibilità, che va prudenzialmente valutato in concreto, caso per caso, tenendo conto delle cause che ne hanno impedito o ritardato la riscossione, onde evitare che la genuinità del risultato di amministrazione possa essere inquinata dalla presenza di risorse aleatorie o di incerta realizzazione. Sicché, la conservazione nel conto del bilancio di un residuo attivo ultra-triennale di dubbia esigibilità deve essere adeguatamente motivata e supportata da elementi idonei a suffragare ragionevoli aspettative d'incasso (cfr. Corte conti, Sez. contr. Liguria, deliberazione n. 80/2021/PRSP), che non possono tuttavia essere *sic et simpliciter* presuntivamente ed automaticamente ravvisate nel mero (e sotto diversi aspetti anche puramente "accidentale") fatto che nel frattempo non sia ancora intervenuta la conclusione delle procedure giudiziali o stragiudiziali di esecuzione coattiva o la dichiarazione di definitiva inesigibilità del credito da parte dell'agente della riscossione. In altri termini, ai fini dello stralcio o del mantenimento nel conto del bilancio, l'esigibilità del residuo va valutata non in astratto (in termini di giuridica fondatezza della pretesa creditoria), ma in concreto (quale effettiva capacità di ottenerne il pagamento da parte del debitore), mantenendo nel conto dei residui soltanto quei crediti la cui riscossione possa essere prevista con un "ragionevole grado di certezza", onde garantire la genuina rappresentazione del risultato di amministrazione (Corte conti, Sez. contr. Emilia-Romagna, del. n. 39/2023/PRSP; Sez. contr. Lazio, del. n. 28/2022/PRSP; Sez. contr. Liguria, del. n. 94/2020/PRSP; Sez. contr. Piemonte, del. n. 68/2019/PRSP).

Va infine richiamata l'ulteriore disposizione contenuta nell'art. 11, co. 6, lett. e),

d.lgs. n. 118/2011, ai sensi del quale la relazione sulla gestione, allegata al rendiconto, deve illustrare "*le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi*". Tale norma sta chiaramente a significare che, per il mantenimento in bilancio di un residuo attivo ultra-quinquennale non è sufficiente l'assenza di ragioni per la sua cancellazione, essendo invece necessaria l'esigenza di idonee giustificazioni per il suo mantenimento. E tanto più remoto è l'esercizio di provenienza del residuo, tanto più solide, ragionevoli e stringenti dovranno essere le motivazioni addotte per poterlo mantenere in bilancio, nel senso che l'onere motivazionale si fa via via sempre più aggravato all'aumentare dell'anzianità del residuo stesso, onde evitare che tale mantenimento possa offrire una copertura meramente fittizia della spesa.

In ultima analisi, alla luce del richiamato quadro normativo, emerge che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, fermo restando l'obbligo di congruo accantonamento al FCDE (secondo le modalità prescritte dal § 3.3 e dall'esempio 5 dell'All. 4/2 cit.), gravi sull'ente locale un onere motivazionale (art. 2697 c.c.) modulato nei seguenti termini:

1. per i *crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità infra-triennale*, incombe sull'ente l'obbligo di motivare adeguatamente le congrue e plausibili ragioni per cui, nel caso concreto, intende eventualmente stralciarli (in tutto o in parte) dal conto del bilancio (detto altrimenti, il residuo infra-triennale si presume esigibile, salvo che l'ente non dimostri l'esistenza di ragionevoli motivazioni per disporne lo stralcio);
2. per i *crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità compresa tra tre e cinque anni*, è invece rimessa al prudente apprezzamento dell'ente la valutazione, sempre alla luce delle circostanze del caso concreto, in merito all'opportunità del loro mantenimento o del loro stralcio dal conto del bilancio, sicché è necessario fornire adeguata motivazione sia nel caso in cui si opti per lo stralcio, sia nel caso in cui si opti per la conservazione (detto altrimenti, il residuo attivo di anzianità compresa tra tre e cinque anni non si presume né esigibile né inesigibile e grava sull'ente l'onere di motivarne sia lo stralcio che il mantenimento);
3. per i *crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità ultra-quinquennale*, infine, l'art. 11, co. 6, lett. e), d.lgs. n. 118/2011 determina una vera e propria inversione dell'onere probatorio gravante sull'ente, nel senso che spetta all'ente dimostrare le ragioni per cui ne reputa opportuno (anziché lo stralcio) il mantenimento nel conto del bilancio, tenuto comunque conto del fatto che la perdurante pendenza delle procedure esecutive di riscossione coattiva già avviate da diversi anni "non smentisce (ma, anzi, implicitamente avvalora) l'incerta esigibilità" dei residui e, pertanto, "anziché essere richiamata a sostegno del loro mantenimento nel conto del bilancio,

dovrebbe, viceversa, militare proprio nel senso della loro opportuna cancellazione, quantomeno di quelli risalenti agli esercizi più remoti" (Corte conti, Sez. contr. Marche, del. n. 49/2021/PRSP). Trascorsi cinque anni dalla sua scadenza, l'Ente deve quindi motivare non le ragioni per cui intende stralciare il residuo attivo dal conto del bilancio, ma quelle per cui intende mantenerlo e l'intensità di tale onere motivazionale è direttamente proporzionale all'anzianità del residuo mantenuto il bilancio (detto altrimenti, il residuo attivo ultra-quinquennale si presume inesigibile, salvo che l'ente non dimostri l'esistenza di ragionevoli motivazioni per disporne il mantenimento, che dovranno essere tanto più stringenti quanto più remoto è l'esercizio di provenienza).

In tutti e tre i casi, resta fermo che, nel caso in cui il credito venisse non solo stralciato dal conto del bilancio, ma definitivamente eliminato dalle scritture contabili e quindi anche dallo stato patrimoniale, il "riconoscimento formale" della sua "assoluta inesigibilità o insussistenza" deve essere comunque "adeguatamente motivato" attraverso "l'analitica descrizione delle procedure seguite" per ottenerne la riscossione o indicando "le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione", fermo restando "l'obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad adottare le soluzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie" (§ 9.1. cit.).

In conclusione, il menzionato § 9.1 dell'All. 4/2 cit., letto in maniera coerente con i principi generali di prudenza (§ 9 dell'All. 1 cit.) e di veridicità, attendibilità correttezza e comprensibilità (§ 5 dell'All. 1 cit.), porta a ritenere che la mancata conclusione delle procedure giudiziali o stragiudiziali di esecuzione coattiva o la mancata dichiarazione di definitiva inesigibilità del credito da parte dell'agente della riscossione non costituisce ragione di per sé sufficiente a giustificare il mantenimento nel conto del bilancio dell'ente locale di un residuo attivo di anzianità ultra-triennale e di dubbia o difficile esigibilità, a meno che non sussistano congrui e plausibili elementi capaci di fondare ragionevoli aspettative di effettivo incasso, di cui l'ente deve fornire, in occasione delle operazioni di riaccertamento annuale ordinario dei residui, adeguata ed esaustiva motivazione, tanto più pregnante ed incisiva quanto più remoto è l'esercizio di provenienza del residuo stesso.

La Sezione rappresenta, infine, l'esigenza dell'adozione degli opportuni strumenti rimediali, unitamente al costante monitoraggio dei residui di che trattasi.

Attività di contrasto all'evasione tributaria

Con riferimento all'attività di contrasto all'evasione tributaria, a fronte di accertamenti di competenza pari a euro 63.935,05, si rilevano riscossioni di competenza pari a € 36.769,05, con una percentuale di realizzo di c.a. il 57,51%,

in miglioramento rispetto al precedente esercizio, in cui la percentuale si era attestata al 26%. L'Ente ha effettuato il relativo accantonamento al FCDE.

Ricorso ad anticipazioni di tesoreria inestinte e superamento del parametro di deficitarietà strutturale P3

Permane il ricorso ad anticipazioni di tesoreria per 365 gg., come da riportato prospetto del questionario:

importo anticipazione complessivamente concedibile ai sensi dell'art. 222 del Tuel	621.356,25
Somma delle entrate da anticipazioni di tesoreria (Titolo 7, tipologia 100)	1.632.321,32
Somma delle uscite per chiusura anticipazioni di tesoreria (missione 60 – programma 01 – Titolo 5)	1.205.272,31
Importo anticipazione non restituita al 31/12	427.049,01
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	365
Importo medio dell'anticipazione giornaliera utilizzata (calcolo automatico dato da sommatoria anticipazioni concesse/giorni di utilizzo)	4.472,11
Importo somme maturate a titolo di interessi passivi al 31.12	14.079,02

Dal parere del Revisore unico emerge che: "*L'anticipazione di cassa non restituita al 31/12/2023 ammonta ad € 427.049,01, risente, in particolare, del riversamento IMU, pari ad € 97.334,49, avvenuto solo ad inizio 2024 e corrisponde all'importo iscritto tra i residui passivi del titolo 5 come da FAQ Arconet n. 29 del 26/03/2018*".

Permane il superamento del parametro di deficitarietà strutturale P3, previsto dal d.m. 4 agosto 2023, relativo all'indicatore 3.2 (*Anticipazioni chiuse solo contabilmente*).

All'esito di richiesta istruttoria, l'Amministrazione replicava nei termini seguenti: "*Nel corso dell'esercizio 2023 l'Ente ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria, ai sensi dell'articolo 222 del TUEL, nel limite di Legge di € 621.356,25, di cui alle deliberazioni di Giunta comunale n. 93 del 16/11/2022 e n. 7 del 11/01/2023. L'importo di € 427.049,01, relativo all'anticipazione aperta al 31/12/2023, è conseguente a vari fattori:*

- *in parte riflette la non semplice situazione generale dell'ente, come esposta nelle considerazioni di cui al precedente paragrafo "RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2023";*
- *per € 97.334,49 è conseguente a importi IMU ordinaria – saldo 2023, riversati nelle casse dell'ente solamente a inizio 2024;*
- *da segnalare poi l'andamento di alcune entrate in conto capitale, tra cui i proventi da contributo di costruzione, per i quali gli incassi sono andati a realizzarsi dopo il 31/12/2023*".

La Sezione richiama, al riguardo, il principio stabilito dalla giurisprudenza contabile (Corte dei conti, Sez. controllo Liguria, deliberazione n.

10/2021/PRSP9) per cui "*l'istituto dell'anticipazione di cassa [artt. 222 cit. (D.Lgs. 267/2000, NDR) e 3, comma 17, terzo periodo, L. 350/2013] è negozio caratterizzato da causa giuridica in cui si combinano la funzione di finanziamento con quella di razionalizzazione dello sfasamento temporale tra flussi di spesa e di entrata, attraverso un rapporto di finanziamento a breve tra ente pubblico e tesoriere. Perciò, le anticipazioni di cassa eccedenti i limiti funzionali e quantitativi costituiscono indebitamento e non possono essere assunte come mezzo di copertura surrettizia (Corte cost. 188/2014). L'assenza di temporaneità del deficit di cassa, oltre a violare il principio di sana gestione finanziaria e a costituire indice dell'esistenza di squilibri di bilancio (anche in presenza di residui attivi insussistenti o di dubbia esigibilità) (Corte conti, Sez. controllo Emilia-Romagna, Del.63/2019 PRSP) è sintomo di possibile violazione della regola costituzionale di destinazione dell'indebitamento alle spese di investimento (art. 119, comma 6, Cost.). Infatti, trattasi, come detto, di istituto di carattere eccezionale, utilizzabile unicamente per il superamento di crisi di liquidità temporanee e non convertibile in strumento ordinario e fisiologico di gestione per il pagamento delle spese (Corte conti, Sez. controllo Puglia, Del. 89/PRSP/2017)*".

La Sezione rappresenta, perciò, l'esigenza di uno scrupoloso perseverare, sia nella riscossione delle entrate sia nel contenimento e razionalizzazione della spesa, anche attraverso l'attivazione di un cronoprogramma annuale di rientro dal deficit di cassa (cfr., in generale, Corte dei conti 19/SEZAUT/QMIG del 14 luglio 2014), preordinato a compulsare annualmente i miglioramenti stimati, nei suddetti termini di riduzione della spesa ed implementazione delle entrate, nonché ad azionare, in generale, i più appropriati interventi correttivi delle deviazioni dell'azione contabile.

Risultato di esercizio del conto economico in perdita

In sede istruttoria è emerso che il conto economico 2023 si è chiuso con una perdita d'esercizio pari a € 162.090,70.

Evocando il corrispondente art. 229, d.lgs. n. 267/2000, la Sezione osserva che il decreto sull'armonizzazione (d.lgs. n. 118/2011) prevede al punto 6.3 dell'allegato n. 4/3 "Principio contabile applicato concernente la contabilità economico–patrimoniale", in ordine alla fattispecie in esame, che "*L'Amministrazione è chiamata a fornire un'adeguata informativa, nella relazione sulla gestione del Presidente/Sindaco dell'Amministrazione, sulla copertura dei risultati economici negativi di esercizio, ed in particolare, l'eventuale perdita risultante dal Conto Economico deve trovare copertura all'interno del patrimonio netto, escluso il fondo di dotazione. Qualora il patrimonio netto (escluso il fondo di dotazione) non dovesse essere capiente rispetto alla perdita d'esercizio, la parte eccedente è rinviata agli esercizi successivi (perdita portata a nuovo) al fine di assicurarne la copertura con i ricavi futuri.*". Richiamando il predetto precetto, la Sezione rammenta, altresì, che in base al Principio generale o postulato n. 15, previsto dall'art. 3, comma 1), del d.lgs. n. 118/2011, "*L'equilibrio di bilancio infatti comporta anche la corretta*

applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione".

Peraltro e in generale, quantunque l'allegato A al d.m. 10 novembre 2020, recante "Modalità semplificate di redazione della situazione patrimoniale degli enti che rinviano la contabilità economico-patrimoniale", abbia stabilito che il fondo di dotazione negativo determinato dalla elevata incidenza dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili e dei beni culturali non rappresenta una criticità e, pertanto, non richiede iniziative dirette a fronteggiare la situazione, permane l'esigenza, già rappresentata, che il fondo di dotazione, che rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura patrimoniale dell'Ente, sia comunque ricostituito, mediante destinazione dei risultati economici positivi di esercizio sulla base di apposita delibera del Consiglio in sede di approvazione del rendiconto della gestione (ancorché la negatività dello stesso trovi giustificazione nella sostanziale indisponibilità dei beni demaniali o di quelli del patrimonio indisponibile, in relazione alla loro natura o al particolare regime giuridico a cui sono sottoposti, a garantire l'effettività di tale disponibilità del patrimonio netto).

La Sezione raccomanda, conclusivamente, che siano attuate tutte le strategie gestionali necessarie, al fine della ricostituzione del Fondo, qualora negativo, favorendo gestioni improntate a risultati economici di esercizio positivi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, esaminato il questionario sul bilancio di previsione 2023/2025 e sul rendiconto per l'esercizio 2023 del Comune di Pozzoleone (VI), nei termini ed alle condizioni di cui in parte motiva:

- rileva la mancata valorizzazione in spesa del fondo pluriennale vincolato nel bilancio di previsione 2023/2025, rappresentando l'osservanza dei corrispondenti principi giuscontabili;
- rileva la tardività dell'approvazione del rendiconto 2023, significando l'osservanza dei corrispondenti principi giuridici;
- rileva lo squilibrio della parte corrente del bilancio, l'esiguità dell'avanzo libero e l'azzeramento del fondo di cassa finale;
- rileva basse percentuali di riscossione dei residui attivi unitamente alla permanenza di residui attivi vetusti, significando l'osservanza dei corrispondenti principi giuscontabili, l'adozione degli opportuni strumenti rimediali, quanto il corrispondente monitoraggio costante;

- rileva la mancata estinzione dell'anticipazione di tesoreria e il conseguente superamento del parametro di deficitarietà strutturale P3, previsto dal d.m. 4 agosto 2023, relativo all'indicatore 3.2 (*Anticipazioni chiuse solo contabilmente*), richiamando le corrispondenti preclusioni finanziarie evocate dalla giurisprudenza contabile;
- rileva la perdita di esercizio del risultato del conto economico, rappresentando l'osservanza dei corrispondenti principi giuscontabili.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo ConTe, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Pozzoleone (VI).

Così deliberato nella Camera di Consiglio del 23 ottobre 2025.

Il Magistrato relatore	Il Presidente
Giovanni DALLA PRIA	Francesco UCCELLO
f.to digitalmente	f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 29 ottobre 2025.

Il Direttore di Segreteria f.f.

Luca CASTELLARO

f.to digitalmente